



CITTA' DI TORINO - AOO 073 - Corpo Polizia Municipale
MOD. G.
PROTOCOLLO GENERALE
PROT. n. 00041830 del 14 OTT. 2013
Til. IX di 201 fasc. 5/1

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

300/A/7552/13/127/1 del 07/10/2013



AL COMUNE
DIREZIONE CENTRALE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Via Bologna, 74
10152 TORINO

ATTRIBUITO A: Dottor
Data 10-10-13 ACERBO
Sigla: GMS
 Copie PDF via Mail

OGGETTO: Preavvisi di accertamento delle violazioni alle norme sulla sosta dei veicoli. Pagamento in misura ridotta, con ulteriore riduzione del 30 per cento (articolo 202, comma 1, secondo periodo del C.d.S.) -- Analisi sintetica delle criticità. Quesito.

Si fa riferimento al quesito di cui all'oggetto qui pervenuto con nota Prot. n. 00041830 del 21 agosto 2013, relativo all'applicazione delle disposizioni del D.L. 69/2013 relative alla facoltà di pagamento in misura ridotta con lo sconto del 30% agli atti di accertamento redatti dagli organi di polizia stradale in occasione di violazioni commesse da un trasgressore non identificato al momento dell'accertamento stesso.

In proposito si annota preliminarmente che la prassi amministrativa del cosiddetto "preavviso di accertamento" che, come evidenziato anche da Codesto Comando, non è disciplinata espressamente dal Codice della Strada, è stata regolamentata da ciascun Ufficio o Corpo di Polizia in modo autonomo e funzionale alle esigenze di tutela degli interessi degli utenti che ne sono destinatari che, provvedendo al pagamento in modo bonario entro i termini richiesti, possono evitare l'ulteriore addebito a loro carico dei costi di notificazione del verbale di contestazione.





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

La disciplina di tale autonomia nella determinazione delle procedure operative e di gestione di tali atti di accertamento, prodromici all'attività di contestazione e notificazione, esula dalle competenze istituzionali di questa Direzione che, ai sensi dell'art. 12 C.d.S. ha il compito di coordinare l'attività degli organi di Polizia Stradale con riferimento all'applicazione delle norme del Codice della Strada e deve essere rimessa soltanto al prudente apprezzamento degli Uffici o Comandi di Polizia. Per tale ragione, nell'ambito delle direttive e delle note di coordinamento emanate da questa Direzione immediatamente dopo l'entrata in vigore delle disposizioni richiamate, non si è inteso fornire indicazioni su tali prassi amministrative locali.

Atteso quanto esposto, nel prendere atto delle ragioni tecnico-giuridiche delle scelte operate da Codesto Comando circa l'applicazione della nuova norma soprarichiamata, in quanto espressioni dell'autonomia organizzativa sopraindicata, che questa Direzione non intende assolutamente considerare nel merito, si concorda con la decisione assunta da codesto Ufficio di concedere comunque al trasgressore che è destinatario del preavviso la facoltà di pagare in misura ridotta con l'applicazione dello sconto del 30% di cui all'art. 202, comma 2, del C.d.S.

Infatti, al di là delle comprensibili scelte giuridiche di escludere l'applicazione di tale norma al preavviso di accertamento, certamente aderenti all'autonomia sopraindicata, anche in ragione dell'assenza di un preciso dettato normativo in materia, si rappresenta che esigenze di semplificazione del procedimento e di equità sostanziale portano a valutare l'opportunità di accordare ugualmente il beneficio anche durante il tempo in cui il trasgressore può pagare in modo bonario, dopo la redazione del preavviso di accertamento e prima dell'invio del verbale.

Del resto, da un sommario e non esaustivo esame dell'evoluzione della prassi amministrativa sopraindicata nel primo periodo di applicazione delle norme richiamate, si avuto modo di rilevare che molte Amministrazioni Locali, pur nel silenzio della norma, hanno preferito applicare il predetto beneficio anche al preavviso. Tale scelta appare probabilmente più coerente con lo spirito della nuova disposizione che, certamente, consente di accedere al beneficio dopo la



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

notificazione del verbale di contestazione ed allo scopo di agevolare l'attività di immediata riscossione delle sanzioni amministrative, scopo che appare ugualmente evidente anche nella fase antecedente alla notificazione del verbale stesso.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Bisogno

GR